

| | |
|---------------------------------|---------------|
| COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI | |
| 29. LUG. 2019 | |
| PROT. 6386 | |
| CAT. 5 | CL. U.O.R. UR |

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
(Provincia di Gorizia)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Alla proposta di atto aggiuntivo al Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2018

Richiamato l'art. 6, comma 5 del CCRL 2006 il quale prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall'organo di revisione dei conti. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione tecnico-finanziaria;

Visto altresì l'art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che "Gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 sono certificati dall'organo di revisione dell'ente;

Richiamati:

- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che "Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti....";
- l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato inoltre che:

- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 38 comma 4 del CCRL 2018 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa come previsto dall'art. 31 della L.R. 18/2016;

Dato atto che in data 20 dicembre 2018 è stata sottoscritta l'Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per la destinazione del Fondo anno 2018 per il Comune di Mariano del Friuli;

Che a seguito dell'esame della predetta ipotesi, nonché della Relazione illustrativa, la sottoscritta Revisore dei conti, in data 20.12.2018, ha espresso il proprio parere positivo relativamente all'accordo riguardante il Comune di Mariano del Friuli ;

Precisato che la costituzione del Fondo per l'anno 2018 era già stata soggetto di propria precedente certificazione, senza rilievi, rilasciata in data 6/12/2018;

Dato atto che in data 21.12.2018 veniva sottoscritto l'accordo definitivo per l'anno 2018, giusta delibera giunta n.111 del 20.12.2018 per l'autorizzazione alla sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che nei giorni scorsi le parti, a seguito del riesame della normativa di cui in premessa, hanno definito il contenuto della proposta di accordo aggiuntivo al Contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale anno 2018, in ordine al sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del Comune di Mariano del Friuli e, in particolare, alla decorrenza delle progressioni orizzontali, inizialmente stabilita nel 01.01.2018;

Considerato che, sulla base del nuovo Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni adottato per l'anno 2018 dal Comune di Mariano del Friuli, in sede di prima applicazione dello stesso e in mancanza di

una base storica di valutazione di tre anni, viene ammesso alla selezione il personale che ha conseguito punteggio IPI maggiore o uguale a 8/10 per almeno un anno;

Tenuto anche conto del parere n. 49781/2017 della Ragioneria Generale dello Stato, in cui viene ribadito che le progressioni economiche orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva, oltre l'anno di approvazione delle graduatorie;

Vista la proposta di accordo aggiuntivo in oggetto, che stabilisce la data del 01.01.2019, ai fini della decorrenza delle progressioni orizzontali di cui all'art. 3, c.5 del Contratto decentrato di data 21 dicembre 2018, fissate per l'anno 2018, facendo riferimento a quest'ultimo per quanto non espressamente richiamato dall'atto aggiuntivo;

VERIFICATO

- che i contenuti della suddetta proposta di accordo aggiuntivo risultano compatibili rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi, prevedendo una decorrenza successiva delle progressioni orizzontali per l'anno 2018, rispetto a quanto disposto nel Contratto Collettivo Decentrato, inizialmente siglato tra le parti;
- che l'ipotesi tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di contratto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di atto aggiuntivo al Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2018, per l'accordo riguardante il Comune di Mariano del Friuli, che risulta redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Mariano del Friuli, li 29.07.2019



Il Revisore dei Conti